



Oggetto: emanazione Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico

IL PRESIDENTE

VISTA *la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademianazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;*

VISTO *il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a noma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508”;*

VISTO *il vigente Statuto del Conservatorio;*

VISTO *il vigente Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 26 del 26 ottobre 2012 e successivamente modificato dal CdA con deliberazione n. 72 del 29 novembre 2021;*

CONSIDERATO *necessario modificare il suddetto Regolamento, con particolare riguardo ai requisiti dell’elettorato passivo dopo il completamento del processo di statizzazione, e alla modalità telematica di voto, scrutinio e invio candidature;*

VISTA *il parere favorevole del Consiglio Accademico_ Delibera n.57/2024 della seduta del 10 settembre 2024;*

VISTA *l’approvazione del Consiglio di Amministrazione_ Delibera n.66 /2024 della seduta del 27 settembre 2024;*

D E C R E T A

di emanare il nuovo Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio di musica Franco Vittadini di Pavia in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del presente atto.

Il Presidente
Enzo Fiano

Pavia, 14 ottobre 2024



CONSERVATORIO DI MUSICA
FRANCO VITTADINI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO

**Approvato con deliberazione del CdA
n. 26 del 26 ottobre 2012**

**Modificato con deliberazione del CdA
n. 72 del 29 novembre 2021**

**Modificato con deliberazione del CdA
n. 66 del 27/09/2024
acquisito il parere favorevole del Consiglio accademico
con deliberazione n. 57 del 10 settembre 2024**



Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette dal Presidente in carica in via ordinaria ogni triennio accademico, almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo; il decreto di indizione ne specifica le modalità e il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Il decreto è pubblicato all'albo on line del Conservatorio.
2. Nel caso in cui il triennio di carica del Direttore coincida con il triennio di gestione del Consiglio Accademico le elezioni devono essere successive a quelle del Direttore.

Art. 2 - Commissione elettorale

1. La commissione elettorale, nominata dal Collegio Professori entro 15 giorni dalla data dell'indizione delle elezioni, è composta da tre membri, individuati tra i docenti in servizio componenti l'elettorato attivo, di cui uno facente funzioni di Presidente e uno di Segretario verbalizzante.
2. La Commissione elettorale:
 - delibera sulla definitiva ammissibilità delle candidature trasmesse dal responsabile di cui al successivo art. 3 comma 4
 - gestisce le operazioni di voto e di scrutinio, sovrintendendone la regolarità, e ne redige il relativo verbale
 - proclama l'eletto
3. I componenti della Commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura all'elezione per il Consiglio Accademico.
4. Il Direttore non può far parte della Commissione elettorale e non ha diritto di voto.

Art. 3 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato.
2. I docenti devono possedere al momento della presentazione della propria candidatura i seguenti requisiti:
 - avere continuità didattica almeno triennale presso il Conservatorio, o, in alternativa, avere esperienza triennale di partecipazione al Consiglio Accademico di altri Istituti AFAM
 - essere in servizio a tempo indeterminato su cattedra compresa nella dotazione organica del Conservatorio
 - non aver riportato sanzioni superiori alla censura in enti della Pubblica Amministrazione
 - non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
3. La domanda di candidatura deve pervenire, entro la data indicata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, unicamente via PEC all'indirizzo istitutovittadini@pec.it. La domanda, redatta su apposita modulistica allegata al decreto e comprendente l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità, deve essere firmata digitalmente. Sarà comunque accettata anche con firma autografa.
4. Il direttore amministrativo o altro soggetto dallo stesso delegato, è responsabile delle procedure di controllo e validità delle candidature e provvede alla stesura del relativo verbale da consegnare alla Commissione elettorale entro il termine indicato nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.



5. Il candidato può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta inviata con le stesse modalità di cui al comma 3.
6. Prima delle operazioni di voto, ogni candidato avrà la possibilità di illustrare la propria candidatura durante una riunione del Collegio Docenti.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 dello Statuto, l'elettorato attivo è formato dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto annuale.
Ad essi sono equiparati i docenti titolari di contratti di collaborazione ex art. 273 D. L.gl. 287 del 16 aprile 1994.
2. L'elenco dell'elettorato attivo viene redatto dal responsabile di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente Regolamento e affisso all'albo on line entro il termine indicato nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni saranno segnalate alla Commissione elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. La Commissione provvede disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 5 - Modalità di voto

1. Il voto è segreto, diretto, e personale, non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
2. Le elezioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica. La modalità delle elezioni è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. **In caso di modalità in presenza** le elezioni si svolgono nel corso di tre giorni lavorativi.
A ciascun elettore viene consegnata una scheda e una matita previo accertamento dell'identità personale. La scheda comprende i nomi di tutti i candidati ammessi, disposti in ordine alfabetico. Le schede devono essere firmate dai componenti della Commissione elettorale. L'elettore esprime la propria preferenza barrando la casella del proprio candidato prescelto. La scheda, ripiegata, è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente della Commissione elettorale.
4. **In caso di modalità telematica** le elezioni si svolgono nel corso di un giorno lavorativo mediante qualsiasi dispositivo con connessione telematica di proprietà e/o in uso personale (pc, tablet, smartphone).
5. Per la gestione delle operazioni di voto è previsto l'utilizzo di una specifica piattaforma online messa a disposizione dal Conservatorio. La piattaforma di voto online e la relativa procedura telematica devono consentire e garantire:
 - che il voto sia personale, libero e segreto;
 - l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
 - adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
 - la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
 - che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
 - la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).
 - la tutela delle disposizioni legislative e regolamentari con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali.



6. Le modalità operative di tutta la procedura telematica riguardanti le elezioni sono inviate ai componenti l'elettorato attivo almeno 7 giorni prima delle elezioni.

Art. 6 - Metodo d'elezione

1. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di quattro preferenze.
2. Per essere eletti i candidati devono conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 18% dei votanti arrotondato alla cifra intera superiore.
3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide.
4. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nel comparto AFAM e, subordinatamente, della minore anzianità anagrafica.
5. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i componenti verranno indette elezioni suppletive entro i 30 giorni successivi. In tal caso, ogni elettore potrà esprimere il proprio voto indicando un numero massimo di preferenze pari al numero dei posti ancora disponibili.
6. Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni accademici e quindi fino al 31 ottobre dell'anno di riferimento.
7. I singoli componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
8. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b del vigente statuto, in caso di cessazione per qualsiasi causa, della qualità di membro docente del Consiglio Accademico, subentra il primo candidato idoneo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede ad elezioni entro 90 giorni, salvo che il Consiglio Accademico scada nei sei mesi successivi.

Art. 7- Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio possono svolgersi in presenza o in modalità telematica. La modalità dello scrutinio è specificata nel decreto di indizione di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali.
2. Al termine delle operazioni, la Commissione elettorale redige il verbale dello scrutinio, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni e, in caso di elezioni in presenza, l'eventuale numero di schede elettorali non utilizzate per la votazione.
3. La Commissione elettorale procede alla proclamazione dei risultati da trasmettere al Direttore per la nomina.

Art. 8 - Componente studentesca

1. La componente studentesca viene nominata in base a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della Consulta degli studenti.

Art. 9 - Nomina del Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico eletto viene nominato con decreto del Direttore a conclusione delle operazioni di elezione della componente docente e della designazione della componente studentesca.



Art. 10 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, i componenti del Consiglio Accademico non possono far parte di Consiglio di Amministrazione e della RSU del Conservatorio.

Art. 11 - Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 comma 2, in caso di dimissioni o delle incompatibilità previste dal precedente art. 10 del presente Regolamento e dagli artt. 19, comma 6 e 31, comma 1 lettera b del vigente Statuto.

Art. 12 - Norme finali

In base all'art. 7 comma 6, punto a del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132 il presente Regolamento e le sue successive modifiche devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito il Consiglio Accademico e successivamente pubblicate all'Albo on line del Conservatorio.